TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 20 aprile 2020, n. 26 COME CONVERTITO DALLA LEGGE 59 DEL 19 GIUGNO 2020.

Testo del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26 (in Gazzetta Ufficiale

- Serie generale - n. 103 del 20 aprile 2020), coordinato con la

legge di conversione 19 giugno 2020, n. 59 (in questa stessa Gazzetta

Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia

di consultazioni elettorali per l'anno 2020.». (20A03311)

(GU n.154 del 19-6-2020)

 Vigente al: 19-6-2020

Avvertenza:

 Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero

della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei

decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni

ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre

1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo

unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni

del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge

di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,

trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia

degli atti legislativi qui riportati.

 Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate

con caratteri corsivi.

 Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).

 A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400

(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza

del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di

conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua

pubblicazione.

 Art. 1

 Misure eccezionali in materia di consultazioni elettorali

 per l'anno 2020

 1. In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19,

in via eccezionale, i termini per le consultazioni elettorali di cui

al presente comma sono fissati come di seguito indicato:

 a) in deroga a quanto previsto dall'art. 86, commi 3 e 4, del

decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361,

nonche' dall'art. 21-ter, comma 3, del decreto legislativo 20

dicembre 1993, n. 533, il termine entro il quale sono indette le

elezioni suppletive per la Camera dei deputati e il Senato della

Repubblica per i seggi che siano dichiarati vacanti entro il 31

luglio 2020 e' fissato in duecentoquaranta giorni dalla data della

vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni;

 b) in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 1, della legge

7 giugno 1991, n. 182, limitatamente all'anno 2020, le elezioni dei

consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale

ordinario si tengono in una domenica ((e nel lunedi' successivo

compresi)) tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020;

 c) sono ((inserite)) nel turno di cui alla lettera b) anche le

elezioni nei comuni i cui organi devono essere rinnovati per motivi

diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che rendono

necessarie le elezioni si verificano entro il 27 luglio 2020((. Le

disposizioni della presente lettera non si applicano alle elezioni

degli organi circoscrizionali nei comuni il cui consiglio rimane in

carica fino alla scadenza naturale prevista nell'anno 2021));

 d) in deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, della legge

2 luglio 2004, n. 165, gli organi elettivi delle regioni a statuto

ordinario il cui rinnovo e' previsto entro il 2 agosto 2020 durano in

carica cinque anni e tre mesi; le relative elezioni si svolgono

esclusivamente ((tra il quindicesimo e il sessantesimo giorno

successivo)) al termine della nuova scadenza del mandato o nella

domenica ((e nel lunedi' successivo compresi)) nei sei giorni

ulteriori;

 ((d-bis) in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 79,

lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56, limitatamente all'anno

2020, le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli

provinciali si svolgono entro novanta giorni dalle elezioni dei

consigli comunali di cui alla lettera b) del presente comma; fino al

rinnovo degli organi e' prorogata la durata del mandato di quelli in

carica.))

 ((Art. 1-bis

 Modalita' di svolgimento delle operazioni di votazione

 per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020

 1. Al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale, le

operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e

referendarie dell'anno 2020 si svolgono, in deroga a quanto previsto

dall'art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella

giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di

lunedi', dalle ore 7 alle ore 15.

 2. Per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020,

le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n.

 28, si applicano in modo da evitare posizioni di svantaggio rispetto

all'accesso ai mezzi di informazione e per la comunicazione politica

durante le campagne elettorali e referendaria, in relazione alla

situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19.

 3. Per le consultazioni elettorali di cui all'art. 1 del presente

decreto resta fermo il principio di concentrazione delle scadenze

elettorali di cui all'art. 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,

che si applica, altresi', al referendum confermativo del testo di

legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59

della Costituzione in materia di riduzione del numero dei

parlamentari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12

ottobre 2019. A tale fine si applicano le disposizioni previste per

le elezioni politiche relativamente agli adempimenti comuni, compresi

quelli concernenti la composizione, il funzionamento e i compensi

degli uffici elettorali di sezione. Appena completate le operazioni

di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni

consultazione, si procede, nell'ordine, allo scrutinio relativo alle

elezioni politiche suppletive, a quello relativo al referendum

confermativo e successivamente, senza interruzione, a quello relativo

alle elezioni regionali. Lo scrutinio relativo alle elezioni

amministrative e' rinviato alle ore 9 del martedi', dando la

precedenza alle elezioni comunali e poi a quelle circoscrizionali. Le

spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni sono

proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati

in base al numero delle rispettive consultazioni.

 4. Limitatamente alle elezioni comunali e circoscrizionali

dell'anno 2020, il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la

presentazione delle liste e delle candidature e' ridotto a un terzo.

 5. In considerazione della situazione epidemiologica derivante

dalla diffusione del COVID-19 e tenuto conto dell'esigenza di

assicurare il necessario distanziamento sociale per prevenire il

contagio da COVID-19 nel corso del procedimento elettorale, nonche'

di garantire il pieno esercizio dei diritti civili e politici nello

svolgimento delle elezioni delle regioni a statuto ordinario

dell'anno 2020, il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la

presentazione delle liste e delle candidature e' ridotto a un terzo.

 6. E' fatta salva per ciascuna regione la possibilita' di

prevedere, per le elezioni regionali del 2020, disposizioni diverse

da quelle di cui al comma 5, ai fini della prevenzione e della

riduzione del rischio di contagio da COVID-19.))

 ((Art. 1-ter

 Protocolli sanitari e di sicurezza

 per lo svolgimento delle consultazioni elettorali

 1. Al fine di prevenire il rischio di contagio da COVID-19, le

consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 si svolgono

nel rispetto delle modalita' operative e precauzionali di cui ai

protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo.))

 Art. 2

 Clausola di neutralita' finanziaria

 1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri

a carico della finanza pubblica.

 Art. 3

 Entrata in vigore

 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge.